



COMUNE DI MONTEMILETTO PROVINCIA DI AVELLINO

ORDINANZA

Oggetto: limitazioni e divieti di utilizzo per l'accensione di articoli pirotecnici finalizzato alla tutela della quiete pubblica, degli animali, della sicurezza e incolumità pubblica e del patrimonio.

IL SINDACO

Visto l'art. 54 T.U.E.L.- "Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale";

Considerata la Direttiva Europea 2013/29/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, con la quale si è proceduto alla revisione della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

Visto il Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n. 123, il quale ha recepito la Direttiva Europea 2013/29/UE, che ha stabilito precisi parametri costruttivi degli articoli pirotecnici marcati "CE del tipo", i quali si rifanno al rispetto della sicurezza dell'utilizzatore finale o del consumatore, a quello delle emissioni acustiche, alla tutela dell'ambiente e dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica;

Tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 5 comma 7, D.lgs. 29 luglio 2015 n. 123 - Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici - *"I prodotti pirotecnici del tipo <petardo> con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 e del tipo <razzo> con limiti superiori a quanto previsto dal comma 6 sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti della licenza o del nulla osta di cui al comma 2 e nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati"*;

RITENUTO IN PREMESSA:

- 1. Di dover tutelare il diritto alla serenità e alla quiete della collettività;**
- 2. Di dover tutelare gli animali che possono subire traumi dall'uso indiscriminato di articoli pirotecnici, con conseguente incremento del rischio di fuga degli stessi e della probabilità del verificarsi di incidenti;**
- 3. Di dover tutelare il patrimonio pubblico e privato dove le distanze minime di uso non consentono l'accensione in sicurezza degli articoli pirotecnici;**

ORDINA

IL DIVIETO DI UTILIZZARE, su tutto il territorio comunale, l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio cui consegua deflagrazione, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici provocanti detonazione.

Fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 29 luglio 2015 n. 123, e, ove il fatto assuma una rilevanza penale, il deferimento all'Autorità Giudiziaria: le violazioni alla presente Ordinanza comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00, oltre al sequestro, finalizzato alla confisca, degli artifici pirotecnici utilizzati o illecitamente detenuti, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81.

Il presente provvedimento ha effetto per il 31 dicembre 2021 e per il 1° gennaio 2022.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e al Servizio di Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri, ai fini della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni nella medesima contenute. A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo di Salerno.

Dalla Sede comunale, 29 dicembre 2021

IL SINDACO

f.to Massimiliano Minichiello